



REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE SESTA CIVILE E FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:

dott.ssa Vittoria Nosengo Presidente
dott.ssa Antonia Mussa Giudice
dott. Stefano Miglietta Giudice rel. ed est.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Vista la relazione ex art. 28 d. lgs. n. 270/1999 depositato dai Commissari giudiziali della **MANITALIDEA S.P.A.**, dichiarata insolvente ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 d. lgs. n. 270/1999 con sentenza resa da questo Tribunale in data 4 febbraio 2020;

premesso che

- a mente dell'art. 27 d.lgs. 270/1999, *“le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali”*, da intendersi come riposizionamento sul mercato dell'attività imprenditoriale in termini di normalità, con recupero di un rapporto fisiologico tra costi e ricavi e di un equilibrio economico e finanziario;
- tale equilibrio può essere raggiunto alternativamente mediante *“la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno («programma di cessione dei complessi aziendali»)»* o tramite *“la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento non superiore a due anni («programma di ristrutturazione»)»*;
- in data 4/6/2020 i Commissari giudiziali hanno depositato la relazione ex art. 28 d.lgs. 270/1999, in conclusione della quale hanno espresso *“una valutazione favorevole all'ammissione della Società insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria, peraltro indicando la cessione dei complessi aziendali quale unica alternativa realmente perseguibile per l'ottenimento del risultato”*;
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere reso in data 15/6/2020 e depositato nel fascicolo telematico della procedura il giorno successivo, si è espresso favorevolmente all'accesso della Manitalidea S.p.a. alla procedura di amministrazione straordinaria;
- detto parere concorda motivatamente con le conclusioni rassegnate nella relazione commissariale in ordine alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali mediante la cessione dei complessi aziendali;
- in particolare il Ministero *“pur non ignorando le incognite derivanti dalla numerosità dei contenziosi in essere nei confronti di Manitalidea S.p.a. per stimati circa 190 milioni, dalle incertezze relative alle commesse*



la cui aggiudicazione è attualmente oggetto di impugnativa (Consip Sanità, Consip Caserme e Consip Beni culturali), e dalla auspicata acquisizione di nuove commesse utili alla prosecuzione dell'attività per il 2021 ed oltre, valuta che l'instaurazione della procedura dell'amministrazione straordinaria possa almeno consentire la continuità dell'attività a tutela dell'occupazione, in vista del trasferimento a nuovo imprenditore": pur rilevando la necessità di verificare in concreto "la fattibilità del recupero anche con riferimento alla sostenibilità economico-finanziaria", ritiene il Ministero che "tale approfondimento potrà evidentemente essere svolto in sede di predisposizione del programma della procedura, che, come evidenziato dai Commissari, dovrà tendere verso l'obiettivo di cessione del complesso aziendale sulla base della prosecuzione dell'esercizio di impresa, di durata non superiore ad un anno. Ciò risponde alle finalità della disciplina dell'amministrazione straordinaria quale tentativo per la conservazione del patrimonio produttivo della grande impresa insolvente";

- non è stata depositata alcuna osservazione alla relazione ex art. 28 d.lgs. 270/1999 nel termine previsto dall'art. 29, secondo comma del medesimo decreto legislativo;
- le osservazioni depositate risultano essere inammissibili ed in ogni caso inconferenti con l'oggetto del presente giudizio;
- non risulta utile e tempestivamente esperibile nel termine assegnato dal legislatore alcun ulteriore accertamento ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 270/1999;

considerato che

- le valutazioni espresse dal Collegio commissariale nella Relazione e dal Ministero dello Sviluppo Economico nel citato parere appaiono esenti da menda nel loro iter logico-motivazionale e, sotto questo aspetto, condivisibili;
- sulla base del parere ministeriale e della relazione commissariale, le incertezze che attualmente investono le sorti delle commesse oggetto di contenzioso non risultano frustrare irrimediabilmente le prospettive di rilancio della Società, le quali potranno trovare attuazione attraverso un programma di cessione dei complessi aziendali;
- a tale conclusione può giungersi sulla base dei seguenti fattori positivi, descritti nella Relazione:
 - la Società, pur nell'attuale situazione di crisi, si è mantenuta operativa ed ha continuato e continua a svolgere l'attività di impresa, preservando gran parte delle commesse ed il proprio avviamento commerciale;
 - stando alle indicazioni sulla situazione economica e finanziaria prospettica fornite dai Commissari a pagg. 127 ss. della Relazione, nel periodo tra l'apertura della procedura e la prevista cessione dei complessi aziendali la Società dovrebbe essere in grado di conseguire una marginalità positiva tramite l'adozione di ulteriori iniziative miranti alla riduzione dei costi fissi di struttura, al recupero dei crediti ed al rilancio della propria posizione commerciale sul mercato, anche grazie ad un'auspicata rinnovata fiducia dei clienti conseguente all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria;
 - i risultati positivi della gestione non dovrebbero comunque essere compromessi dall'esito del contenzioso in essere, il quale, in caso di esito favorevole, potrebbe migliorare la marginalità aziendale e ridurre ulteriormente il fabbisogno finanziario;
 - le misure (già adottate ed ancora da adottare) finalizzate al contenimento dei costi aziendali ed all'incremento dei ricavi dovrebbero consentire di reperire sul mercato una proposta di acquisto che garantisca la valorizzazione dell'avviamento aziendale, la soddisfazione del ceto creditorio e la tutela dei livelli occupazionali;



- il carattere prettamente prognostico delle valutazioni in merito alle sorti del prospettato riequilibrio economico-finanziario fa sì che debba essere demandata ad una successiva verifica la persistenza di ciascuno dei fattori non sussistendo i quali il tentativo di conservazione del patrimonio produttivo dell'impresa non sarebbe più utilmente perseguibile, con ogni consequenziale determinazione in ordine all'arresto della procedura di amministrazione straordinaria ed alla sua conversione in fallimento;
- in conclusione, risultano sussistere i presupposti per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria in favore della Manitalidea S.p.a.;

P. Q. M.

visti gli artt. 30 e 32 d.lgs. 270/1999,

dichiara l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria di Manitalidea S.p.a., con sede in Ivrea (Torino), Via G. Di Vittorio, 29


conferma i designati Commissari giudiziali nella gestione dell'impresa, sino alla nomina del Commissario straordinario;

dispone che la Cancelleria ponga in essere gli adempimenti e le comunicazioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. 270/1999.

Così deciso in Torino, all'esito della camera di consiglio del 21 luglio 2020

Il Giudice estensore

(dott. Stefano Miglietta)



Il Presidente

(dott.ssa Vittoria Nosengo)

